

DECISIONE (UE) 2019/1968 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 2019

relativa alla misura SA.21445 - C42/2006 attuata dall'Italia per remunerare Poste Italiane per i conti correnti depositati presso la Tesoreria dello Stato*[notificata con il numero C(2019) 5649]***(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente alle suddette disposizioni ⁽¹⁾ e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1. Procedimento

- (1) Con lettera del 30 dicembre 2005 l'Associazione Bancaria Italiana («ABI» o «denunciante») ha presentato denuncia alla Commissione per una serie di presunti benefici a favore delle attività bancarie di Poste Italiane SpA («Poste Italiane» o «PI»). In particolare, stando alla denuncia, in base a un accordo tra la Repubblica italiana («Italia») e PI, l'Italia remunera le somme raccolte tramite i conti correnti postali di PI e trasferite alla Tesoreria dello Stato («Tesoro») a un tasso di interesse di circa il 4 %, mentre PI remunera i conti correnti postali a un tasso dell'1 % circa («misura»). Il differenziale tra il tasso di interesse passivo (vale a dire il tasso corrisposto da PI ai titolari di conti correnti postali) e il tasso di interesse attivo (ossia il tasso che PI riceve dal Tesoro per i fondi depositati presso quest'ultimo) è superiore al corrispondente margine di interesse di mercato, rappresentando pertanto secondo la denunciante un aiuto di Stato.
- (2) Con lettera del 7 febbraio 2006 la Commissione ha posto alcuni quesiti alle autorità italiane relativi alle remunerazioni versate sui conti correnti postali, ai quali l'Italia ha replicato con lettera del 21 aprile 2006. Il 30 marzo 2006 si è svolta una riunione con le autorità italiane e PI.
- (3) Con lettera del 26 settembre 2006 la Commissione ha comunicato all'Italia la decisione di avviare, nei confronti della misura, il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni sulla misura. ⁽²⁾
- (4) Con decisione del 16 luglio 2008 ⁽³⁾ («decisione del 2008»), la Commissione ha concluso che la remunerazione concessa dall'Italia costituiva un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno e ne ha ordinato il recupero immediato.

⁽¹⁾ GU C 290 del 29.11.2006, pag. 8.⁽²⁾ Cfr. nota a piè di pagina 1.⁽³⁾ Decisione 2009/178/CE della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa all'aiuto di Stato cui l'Italia ha dato esecuzione per remunerare i conti correnti di Poste Italiane presso la Tesoreria dello Stato [C 42/06 (ex NN 52/06)] (GU L 64 del 10.3.2009, pag. 4).